Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 maggio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 115 DELL'8 MAGGIO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni (amministrati dalla Direzione generale del tesoro). Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 15 aprile 1971. Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3548)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (amministrati dalla Direzione generale del tesoro). Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 20 aprile 1971. Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(3727)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (amministrati dalla Direzione generale del tesoro). Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 20 aprile 1971. Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3726)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni (amministrati dalla Direzione generale del tesoro). Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 10 aprile 1971. Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3436)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1447**.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'atto del notaio dott. Nicola Faccioli, notaio in Vibo Valentia, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Vibo Valentia, del 10 maggio 1969, rep. 25467, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia e ne è stato determinato lo statuto;

Visto l'atto del notaio avv. Marcello Gualtieri, notaio in Catanzaro, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Catanzaro del 19 febbraio 1970, rep. 90804, con il quale è stato modificato l'originario statuto;

Vista la deliberazione del 10 luglio 1970 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Vibo Valentia, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 145 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 194. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **226**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Farmacologia clinica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 192. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1971, n. **227**.

Modifica alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 828, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio di Venezia;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 851, con il quale venne approvata la nuova tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1962, n. 1043, con il quale vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 1° dicembre 1970, numero 923, della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia con la quale sono state, tra l'altro, proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nei citati decreti del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 851, e del Presidente della Repubblica 15

giugno 1962, n. 1043, relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori, la misura dei diritti stabiliti con i decreti medesimi viene modificata come segue:

a) i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale, sono esenti per il primo anno dal pagamento dei diritti di quotazione;

b) per gli anni successivi, i diritti di quotazione sono così ridotti:

del 70 % nel secondo e terzo anno di quotazione;
del 50 % nel quarto e quinto anno di quotazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 184. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **228**.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto del 7 dicembre 1958, n. 1109 e modificato con propri decreti del 6 novembre 1960, n. 1603, del 18 febbraio 1961, n. 113, del 29 marzo 1962, n. 260, del 12 dicembre 1966, n. 1256 e del 9 luglio 1967, n. 722;

Vista la deliberazione adottata dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 27 maggio 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è modificato come segue: « Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 2.000.000.000 assegnata dal Monte dei Paschi di Siena ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 185. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **229**.

Erezione in ente morale dell'associazione Centro di assistenza femminile « Domus Nostra », con sede in Modena.

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione Centro di assistenza femminile « Domus Nostra », con sede in Modena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 178. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971, n. **230**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Ruggièro vescovo di Canne, nel comune di Barletta.

N. 230. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trani-Nazareth e Barletta in data 8 dicembre 1968, integrato con dichiarazione di pari data e con elenco 3 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Ruggiero vescovo di Canne, in località Canne della Battaglia della contrada Antinesi del comune di Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 176. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971, n. **231**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni di Dio, in Roma.

N. 231. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 15 dicembre 1966, integrato con decreto di pari data e con dichiarazione del 3 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni di Dio ai Colli Portuensi in Roma ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 179. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971, n. 232.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino I papa e martire, in Roma.

N. 232. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 10 novembre 1965, integrato con altro decreto di pari data e dichiarazione del 20 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Martino I papa e martire, in Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 180. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971, n. 233.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Maria Pucci, in Foligno.

N. 233. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foligno in data 1° gennaio 1969, integrato con dichiarazioni del 6 febbraio e 12 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Maria Pucci, in Foligno (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 181. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1971.

Nomina di un componente titolare del comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto il proprio decreto 26 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1970, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 120, con il quale il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Francesco Caccioppoli venne nominato componente titolare del citato comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. Francesco Caccioppoli il quale ha rinunciato alla suddetta nomina;

Vista la nota n. 887/SG del 12 dicembre 1970, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il presidente di sezione dott. Giorgio Andreoli, quale componente titolare del comitato medesimo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il presidente di sezione dott. Giorgio Andreoli è nominato componente titolare del comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra in rappresentanza del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 293

(4296)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cosmo Albanese.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Cosmo Albanese (abitanti 1045), sorto dalle elezioni del 12 giugno 1966, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1971.

Infatti, il prefetto, in un primo tempo, dovette intervenire in via sostitutiva, nominando, con decreto del 28 dicembre 1970, un commissario per la compilazione, in luogo della giunta municipale inadempiente, dello schema del bilancio.

Successivamente — deliberato dal commissario tale schema, con atto del 30 dicembre 1970 — il prefetto, ai fini dell'approvazione del bilancio, disponeva, con decreto del giorno successivo, la convocazione d'ufficio, di quel consiglio comunale per il giorno 9 gennaio 1971, assegnando il termine di 30 giorni, decorrente da tale data per provvedere a detto adempimento.

L'adunanza del 9 gennaio u.s. risultava deserta.

Poichè non venivano indette altre sedute su iniziativa dell'amministrazione comunale, il prefetto, in vista anche della scadenza del termine assegnato, riteneva opportuno disporre, con decreto 23 gennaio u.s., fatto notificare a tutti i consiglieri, una nuova convocazione del consiglio comunale, con l'espressa diffida che, nel caso non si fosse provveduto all'approvazione del bilancio entro il termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto, però, esito positivo, in quanto la seduta, fissata per il 28 gennaio u.s., è risultata ancora una volta deserta per mancanza del numero legale dei presenti.

Essendo, poi, decorso il termine perentorio assegnato al consiglio comunale a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di S. Cosmo Albanese, nonostante la formale diffida del prefetto in ordine ad un preciso obbligo di legge, si ritiene che ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 marzo 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Cosmo Albanese ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Alfonso Guido.

Roma, addì 21 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di S. Cosmo Albanese (Cosenza) è rimasto inadempiente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 marzo 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Cosmo Albanese è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Guido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(4230)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1971.
Scioglimento del consiglio comunale di Novara.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 7 giugno 1970, per il rinnovo del consiglio comunale di Novara, si costituì, sia pure a fatica, tra alcuni gruppi consiliari, una coalizione di maggioranza, che rese possibile la formazione degli organi ordinari dell'ente.

Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

Una prima manifestazione di crisi si ebbe con le dimissioni del sindaco e della giunta.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 9 dicembre 1970 per la presa d'atto delle dimissioni del sindaco e della giunta e per la nomina dei successori; in detta riunione, però, non si riuscì a raggiungere un accordo, tra i vari gruppi consiliari, al fine dell'elezione dei nuovi organi di amministrazione.

Fu, tuttavia, possibile successivamente costituire una giunta minoritaria con l'esplicito fine di consentire l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 e la ricostituzione di una nuova coalizione di maggioranza.

Tale situazione di contrasto tra i vari gruppi minoritari, si ripercuoteva negativamente su tutta l'attività amministrativa comunale ed implicitamente sulla impostazione ed approvazione del bilancio.

Il prefetto, peraltro, con circolare 29 agosto 1970, aveva invitato le amministrazioni di quella provincia a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 entro i termini fissati dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, che per i comuni capoluoghi di provincia era quello del 30 novembre 1970.

Successivamente il prefetto, con provvedimenti in data 25 settembre 1970 e 2 dicembre 1970, richiamava l'attenzione di quella amministrazione sulla necessità che i termini fissati dalla legge 1969, n. 964, per l'approvazione del bilancio 1971, fossero rigorosamente rispettati, rivolgendo, al contempo, formale diffida che, ove non si fosse provveduto a detto adempimento, entro i termini prescritti, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della su menzionata legge 1969, n. 964.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 8 gennaio 1971 ai fini dell'approvazione dell'importante documento contabile; il prefetto, allora, nel prendere atto di detta convocazione, assegnava a quell'amministrazione comunale il termine di un mese per il su menzionato adempimento, ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 4 della più volte menzionata legge 1969, n. 964.

Nella seduta dell'8 gennaio 1971, il consiglio comunale iniziava solo la discussione sul bilancio e rinviava la trattazione dell'argomento ad altra riunione.

Nelle successive sedute del 25 e 26 gennaio 1971 la discussione del bilancio non si era ancora esaurita; il prefetto, pertanto, preoccupato della prossima scadenza del termine precedentemente assegnato, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 291 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, invitava il sindaco a dare la precedenza assoluta alla discussione ed alla approvazione del bilancio su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Neanche nella seduta del 28 gennaio 1971 il bilancio veniva approvato ed il consiglio comunale veniva, all'uopo, riconvocato per i giorni 2, 3, 4 febbraio 1971.

Nella seduta del giorno 2 febbraio 1971, il sindaco e la giunta, riscontrato che non esisteva in seno a quel consesso una valida maggioranza, rassegnavano le dimissioni dalla carica.

Alla predetta seduta del 2 febbraio c.a. non seguiva altra riunione per cui, essendo decorso inutilmente con il giorno 7 febbraio c.a., il termine assegnato al consiglio comunale di Novara a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che nella specie ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 marzo 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Novara ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Ignazio Marotta.

Roma, addì 21 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Novara è rimasto inadempiente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 marzo 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Novara è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Ignazio Marotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(4229)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Ischitella.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ischitella (Foggia), a seguito delle elezioni del 17 novembre 1968, è risultato sprovvisto di una omogenea maggioranza interna e, pertanto, non è riuscito a funzionare normalmente, rimanendo carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1971.

Infatti, le sedute all'uopo tenute nei giorni 7, 13 e 20 novembre 1970 risultarono infruttuose.

Il prefetto, allora, con decreto 15 dicembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione di ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 23 dicembre, assegnando un termine massimo di 20 giorni per l'approvazione del bilancio 1971, con espressa diffida, che, nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore di cui agli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

L'adunanza del 23 dicembre 1970 andava deserta per mancanza del numero legale, mentre quella tenutasi il 9 gennaio scorso risultava infruttuosa, in quanto il bilancio riportava 10 voti favorevoli e 10 contrari.

Essendo decorso il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Ischitella a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Ischitella, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, si ritiene che ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 marzo 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ischitella ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Natale D'Agostino.

Roma, addì 21 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ischitella (Foggia) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 marzo 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ischitella (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natale D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(4231)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Nuova misura dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni d'attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1947, che approva le nuove tariffe dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1947, che approva le nuove tariffe dei diritti e degli emolumenti predetti;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1953, recante l'approvazione della tabella dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1966, che approva la nuova tariffa dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Sentito il parere del Consiglio di Stato n. 467/71-III emesso dalla commissione speciale in data 25 marzo 1971;

Decreta:

E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondere all'Automobile club d'Italia per le formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1971

Il Ministro: PRETI

Tabella dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico

Art. 1.

Prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . L. 960

b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . » 590

c) trattrici agricole, per ogni formalità . » 290

Art. 2.

Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

a) per gli autoveicoli indicati all'art. 1, lettera *a*), per ogni formalità . . . L. 960

b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc., indicati all'art. 1, lettera *b*), per ogni formalità . » 590

c) per le trattrici agricole, per ogni formalità » 290

Art. 3.

Annotazioni dei trasferimenti di proprietà:

a) per ogni formalità . L. 880

b) radiazioni, qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità » 190

Art. 4.

Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario, per ogni formalità L. 290

Art. 5.

Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:

a) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 500.000, per ogni formalità . L. 880

aa) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali » 1.220

b) se l'ammontare del credito garantito supera L. 500.000 e sino a L. 1.000.000, per ogni formalità . » 1.770

bb) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali » 2.440

c) se l'ammontare del credito garantito supera L 1.000.000, per ogni formalità . » 2.200

cc) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali » 3.220

Art. 6.

Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione e cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita, per ogni formalità . L. 290

Art. 7.

Ispezione del pubblico registro automobilistico, per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . L. 180

Art. 8.

Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inscrizione riferentisi ad un solo autoveicolo, per ogni ispezione . . . . L. 180

Art. 9.

Copia delle iscrizioni e delle annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore del pubblico registro automobilistico:

per ogni copia rilasciata con un solo articolo . L. 290

per ogni altro articolo . . . . » 130

Art. 10.

Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo, per ogni certificato . . . L. 230

Art. 11.

Copia integrale autentica del foglio del pubblico registro automobilistico, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compresi il diritto di scritturazione e le spese postali di spedizione, per ogni copia L. 790

Art. 12.

Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto . . . . . L. 290

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . » 130

Art. 13.

Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ogni copia . . L. 180

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . » 130

Art. 14.

Trascrizione e cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo, di decreto di ammissione all'amministrazione controllata, per ogni formalità . . . . L. 790

Art. 15.

Annotazione sulla carta di circolazione del trasferimento di proprietà o di residenza, per ogni formalità L. 170

Art. 16.

Rilascio dell'estratto della carta di circolazione . L. 170

Art. 17.

Stampati in uso esclusivo al pubblico registro automobilistico:

a) note, fogli complementari, copie autentiche, estratti cronologici, certificati negativi, per ogni stampato . . . . L. 60

b) modulo I.G.F. 35, moduli 6, 6-*A*, 6-*B*, 6-*C* . . » 50

Art. 18.

Iscrizione della proprietà, rinnovazione dell'iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo:

diritto fisso di statistica per ciascuna formalità L. 150

Art. 19.

Diritto fisso d'urgenza . . . . L. 290

Il Ministro: PRETI

(4297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di Ugento

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 13 marzo 1971, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 136,90, sita in località «Torre S. Giovanni» del comune di Ugento, riportata in catasto del suddetto comune al foglio di mappa n. 71, particella n. 2.

(4318)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 641.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4299)

Autorizzazione al comune di Sorradile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Sorradile (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 741.647, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4300)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 464.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4301)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Tramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 563.527, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4302)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Tadasuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 512.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4303)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 780.863, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4304)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Turri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 479.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4305)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Usellus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 891.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4306)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 483.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4307)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 763.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4308)

Autorizzazione al comune di Villa S. Pietro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Villa S. Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 478.416, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4309)

Autorizzazione al comune di Villa Verde ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Villa Verde (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 749.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4310)

Autorizzazione al comune di Villanova Truschedu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Villanova Truschedu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 437.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4311)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Zeddiani (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 883.791, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4312)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 22 aprile 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Messina — Intestazione: Fiumara Agata, nata a Messina il 4 febbraio 1901 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interessé, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 aprile 1971

(3681)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 6 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624 —	624 —	621,56	624 —	622,10	622,48	625 —	624 —	624 —	621 —
Dollaro canadese	619 —	619 —	619 —	619 —	616,70	619,73	620,50	619 —	619 —	617 —
Franco svizzero .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona danese .	83,15	83,15	83,18	83,15	83 —	83,67	83.23	83.15	83.15	83,05
Corona norvegese .	87,63	87,63	87,42	87,63	87,30	87,66	87,69	87,63	87,63	87,30
Corona svedese .	120,66	120,66	120,58	120,66	120,50	120,67	120,68	120,66	120,66	120,75
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese	112,90	112,90	113,18	112,90	112,90	113,05	113,10	112,90	112,90	113 —
Lira sterlina	1508,55	1508,55	1505,45	1508,55	1504,625	1509,05	1509,50	1508,55	1508,55	1506,10
Marco germanico .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scellino austriaco .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peseta spagnola	8,967	8,967	8,95	8,967	8,95	8,96	8,96	8,967	8,96	8,94

Media dei titoli del 6 maggio 1971

Rendita 5 % 1935	92,50
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,325
» 5 % (Ricostruzione)	94,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,325
» 5 % (Città di Trieste) .	94,50
» 5 % (Beni esteri)	91,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,575
» 5,50 % » » 1968-83	92,50
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) .	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,775
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	94,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	94,30
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1971

Dollaro USA	624,50
Dollaro canadese	619,75
Franco svizzero	—
Corona danese	83,19
Corona norvegese	87,66
Corona svedese	120,67
Fiorino olandese	—
Franco belga	—
Franco francese	113 —
Lira sterlina	1509,025
Marco germanico	—
Scellino austriaco	—
Escudo portoghese	—
Peseta spagnola	8,963

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 *febbraio* 1971 *registrato alla Corte dei conti il* 5 *aprile* 1971 *registro n.* 15 *Difesa, foglio n.* 47

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1950, registro n. 39 Esercito, foglio n. 371 (B. U. 1950, dispensa 24, pagina 3555):

Benni Antonio, di Tullio e di Spuntecchio Lucrezia, da Borghi (Pesaro), classe 1915, caporal maggiore 11° reggimento bersaglieri. Le generalità sono: Benni Antonio, di Tullio e di Sponticcia Lucrezia, nato il 5 agosto 1915 a Cagli (Pesaro);

Regio decreto 25 novembre 1919, registrato allà Corte dei conti l'11 dicembre 1919, registro n. 153 Guerra, foglio n. 173 (B. U. 1919, dispensa 114, pagina 6696):

Corsani Vito, da Forlì, soldato 81° reggimento fanteria. Il cognome è: Corzani;

Regio decreto 15 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1940, registro n. 9 Guerra, foglio n. 332 (B. U. 1940, dispensa 59, pagina 6216):

Di Giangiacomo Bruno, di Franco, da Campoli (Teramo), artigliere X gruppo artiglieria da 75/27. Il luogo di nascita è: Campli (Teramo).

(4239)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Fabrizio Gianfranceschi, nato a Livorno il 29 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Firenze il 13 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4233)

La dott.ssa Anna Mancini, nata a Forlì il 9 agosto 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Bologna il 28 giugno 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4234)

Il dott. Giorgio Pancaldi, nato a Villafranca (Massa Carrara) il 18 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pisa il 17 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4235)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 gennaio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. numeri 2668/70 e 86/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:			
			Paesi terzi		SAMA e PTOM	
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-1-1971 al 15-1-1971	dal 16-1-1971 al 31-1-1971	dal 1°-1-1971 al 15-1-1971	dal 16-1-1971 al 31-1-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:				
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci .	288,10 (1)	288,10 (1)	213,10 (1)	213,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo .	3.195,60	3.195,60	2.883,10	2.883,10
11.01-D	12	Farina di avena .	2.241,85	2.523,10	1.929,35	2.210,60
11.01-E		Farina di granturco:				
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	3.340,00	3.340,00	3.027,50	3.027,50
	18	II. altra .	1.871,85	1.871,85	1.715,60	1.715,60
11.01-F	22	Farina di riso . .	3.052,50	3.052,50	2.896,25	2.896,25
11.01-G	25	Farina di grano saraceno .	312,50	312,50	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio .	1.093,75	1.093,75	937,50	937,50
11.01-IJ	32	Farina di scagliola .	156,25	156,25	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo . .	1.921,25	1.921,25	1.765,00	1.765,00
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1971 al 15-1-1971	Importazioni da: Paesi terzi dal 16-1-1971 al 31-1-1971	Importazioni da: SAMA e PTOM dal 1°-1-1971 al 15-1-1971	Importazioni da: SAMA e PTOM dal 16-1-1971 al 31-1-1971
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:				
		A. semole e semolini:				
	008	II. di segala	4.941,85	4.941,85	4.629,35	4.629,35
	012	III. di orzo	3.195,60	3.195,60	2.883,10	2.883,10
	015	IV. di avena	2.241,85	2.523,10	1.929,35	2.210,60
		V. di granturco				
		a. aventi tenore di cos anze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, *in peso*:				
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	zero	zero
	023	2. altri	3.340,00	31340,00	3.027,50	3.027,50
	025	b. altri	1.871,85	1.871,85	1.715,60	1.715,60
	028	VI. di riso	3.052,50	3.052,50	2.896,25	2.896,25
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	zero	zero
	035	VIII. di miglio	1.093,75	1.093,75	937,50	937,50
	038	IX. di sorgo	1.921,25	1.921,25	1.765,00	1.765,00
	042	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):				
	045	I. di frumento	4.298,10	4.298,10	4.141,85	4.141,85
	048	II. di segala	3.576,85	3.576,85	3.420,60	3.420,60
	052	III. di orzo	2.719,35	2.719,35	2.563,10	2.563,10
		IV. di avena:				
	055	a. avena spuntata	1.249,35	1.408,75	1.093,10	1.252,50
	058	b. altra	1.871,25	2.121,25	1.715,00	1.965,00
	062	V. di granturco	2.847,50	2.847,50	2.691,25	2.691,25
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	068	VII. di miglio	1.627,50	1.627,50	1.471,25	1.471,25
	072	VIII. di sorgo	2.925,00	2.925,00	2.768,75	2.768,75
	075	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		C. cereali perlati:				
	078	I. di frumento	5.139,35	5.139,35	4.983,10	4.983,10
	082	II. di segala	4.271,25	4.271,25	4.115,00	4.115,00
	085	III. di orzo	4.317,50	4.317,50	4.005,00	4.005,00
	088	IV. di avena	1.871,25	2.121,25	1.715,00	1.965,00
	092	V. di granturco	2.847,50	2.847,50	2.691,25	2.691,25
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	098	VII. di miglio	1.627,50	1.627,50	1.471,25	1.471,25
	102	VIII. di sorgo	2.925,00	2.925,00	2.768,75	2.768,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:				
	108	I. di frumento	3.333,10	3.333,10	3.176,85	3.176,85
	112	II. di segala	2.779,35	2.779,35	2.623,10	2.623,10
	115	III. di orzo	1.790,00	1.790,00	1.633,75	1.633,75
	118	IV. di avena	1.249,35	1.408,75	1.093,10	1.252,50
	122	V. di granturco	1.871,85	1.871,85	1.715,60	1.715,60
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	128	VII. di miglio	1.093,75	1.093,75	937,50	937,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1971 al 15-1-1971	Paesi terzi dal 16-1-1971 al 31-1-1971	SAMA e PTOM dal 1°-1-1971 al 15-1-1971	SAMA e PTOM dal 16-1-1971 al 31-1-1971
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo	1.921,25	1.921,25	1.765,00	1.765,00
	135	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		E. fiocchi:				
	138	I. di frumento	5.918,10	5.918,10	5.605,60	5.605,60
	142	II. di segala	4.941,85	4.941,85	4.629,35	4.629,35
	145	III. di orzo	3.516,25	3.516,25	3.203,75	3.203,75
	148	IV. di avena	2.456,25	2.768,75	2.143,75	2.456,25
	152	V. di granturco	3.340,00	3.340,00	3.027,50	3.027,50
	155	VI. di riso	5.231,25	5.231,25	4.918,75	4.918,75
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	zero	zero
	162	VIII. di miglio	1.967,50	1.967,50	1.655,00	1.655,00
	165	IX. di sorgo	3.427,50	3.427,50	3.115,00	3.115,00
	168	X. altri	312,50	312,50	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:				
	172	I. di frumento	2.648,10	2.648,10	2.335,60	2.335,60
	175	II. altri	1.573,75	1.573,75	1.261,25	1.261,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:				
	01	A. denaturati	444,35	444,35	175,60	175,60
		B. altri:				
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2) . .	1.062,50	1.062,50	zero	zero
	12	II. non nominati	3.770,60	3.770,60	2.595,60	2.595,60
11.07		Malto, anche torrefatto:				
		A. non torrefatto:				
		I. di frumento:				
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.106,25	6.106,25	5.543.75	5.543,75
	04	b. altro	4.704,35	4.704,35	4.141,85	4.141,85
		II. altro:				
	11	a. presentato sotto forma di farina	3.413,75	3.413,75	2.851.25	2.851.25
	14	b. non nominato	2.693,10	2.693,10	2.130,60	2.130,60
	21	B. torrefatto	3.045,60	3.045,60	2.483,10	2.483,10
11.08		Amidi e fecole; inulina:				
		A. amidi e fecole:				
	01	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	zero	zero
	04	II. amido di riso	1.756,85	1.756,85	163,10	163,10
	07	III. amido di frumento	2.258,75	2.258,75	1.196,25	1.196,25
	14	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	zero	zero
	18	V. altri	1.062,50	1.062,50	zero	zero
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:				
		A. non torrefatti:				
	02	I. di frumento	11.550,00	11.550,00	2.175,00	2.175,00
	05	II. altri	9.375,00	9.375,00	zero	zero
	08	B. torrefatti	11.550,00	11.550,00	2.175,00	2.175,00

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:			
			Paesi terzi		SAMA e PTOM	
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-1-1971 al 15-1-1971	dal 16-1-1971 al 31-1-1971	dal 1°-1-1971 al 15-1-1971	dal 16-1-1971 al 31-1-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:				
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	zero	zero
	06	b. altri	3.437,50	3.437,50	zero	zero
		II. altri:				
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	zero	zero
	09	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	zero	zero
	12	II. altri	3.437,50	3.437,50	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
		A. di cereali:				
		I. di granturco o di riso:				
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	639,35	639,35	639,35	639,35
		b. altri:				
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75
	07	2. non nominati .	2.047,50	2.047,50	2.047,50	2.047,50
		II. di altri cereali:				
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso .	511,85	511,85	511,85	511,85
	14	b. altri	2.047,75	2.047,50	2.047,50	2.047,50

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3404)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Acqui

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Acqui;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Acqui.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio primo, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1971
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 149

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Acqui indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 dell'8 agosto 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data .

Firma . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4089)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Gorizia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Gorizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Gorizia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Trieste.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Trieste entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio primo, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 148

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Trieste.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Gorizia indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 dell'8 agosto 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio. nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4090)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Alba

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Alba;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Alba.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali,

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art 5

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio primo, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 150

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino.

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . provincia di in via . . Cap. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Alba indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 dell'8 agosto 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

Firma . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio. nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4091)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Trieste

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 9/4-1-366 in data 22 giugno 1970 del veterinario provinciale di Trieste con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario della condotta consorziale di Duino Aurisina-Sgonico-Monrupino;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario della condotta consorziale di Duino Aurisina-Sgonico-Monrupino è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Austria dott. Alfredo, vice prefetto della prefettura di Trieste;

Scherli dott Vittorio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Seren prof. Ennio, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Vida dott. Luigi, veterinario consorziale di Gradisca e uniti.

Segretario:

De Simone dott. Pasqualino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Trieste ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Trieste e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Trieste, addì 26 marzo 1971

L'assessore: DEVETAG

(3960)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 8 marzo 1971, n. **4**.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *marzo* 1971)

(4298)

LEGGE 8 marzo 1971, n. **5**.

Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *marzo* 1971)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1971 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali che hanno riflessi finanziari sul bilancio della Regione per i settori di Amministrazione di seguito ripartiti.

Enti locali

Art. 1, numeri 3, 4, 6, 7 e art. 4 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

Industria e commercio

Art. 1, lettera *c*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 50;

Art. 1 secondo comma, art. 3, secondo comma, della legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, e successive modifiche:

Art. 1, lettera *a*) n. 2, lettera *c*) n. 1, della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6;

Articoli 1 e 2 del D.L.P Reg. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10;

Legge regionale 20 marzo 1953, n. 21;

Legge regionale 12 aprile 1967, n. 39.

Lavori pubblici

Art. 18, terzo comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30;

Legge regionale 23 marzo 1953, n. 23.

Pubblica istruzione

Legge regionale 30 novembre 1953, n. 58;

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 31;

Legge regionale 21 marzo 1955, n. 18.

Sanità

Legge regionale 29 luglio 1957, n. 47;

Art. 1, lettere *b*) e *d*) del D.L.P. Reg. 30 giugno 1950, n. 31, ratificato con la legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85 e legge regionale 11 gennaio 1963, n. 6;

Art. 1, lettera *a*), della legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13.

Sviluppo economico

Legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, integrata con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 34.

Turismo

Legge regionale 12 ottobre 1956, n. 51.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1972 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali:

Enti locali

Legge regionale 10 giugno 1957, n. 31.

Finanze

Legge regionale 4 aprile 1956, n. 24.

Lavoro e cooperazione

Art. 4, ultimo comma, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48;

Articoli 7 e 8 della legge regionale 29 luglio 1966, n. 22.

Art. 3.

Le obbligazioni assunte prima della data di abrogazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 continueranno ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.

Art. 4.

L'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 è abrogato a decorrere dall'anno successivo alla scadenza delle convenzioni in atto vigenti.

Art. 5.

La legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, modificata con D.L.P. Reg. 12 dicembre 1949, n. 34, ratificato con legge regionale 27 febbraio 1950, n. 15 è abrogata a decorrere dalla data di cessazione del godimento della borsa di studio conferita.

Art. 6.

Alla legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, son apportate le seguenti modifiche:

All'art. 20 sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le somme ricavate dalla retrocessione e dalla vendita delle aree residue sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale ».

All'art. 22 sostituire il settimo comma con il seguente:

« Le somme ricavate dalla vendita delle aree sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione ».

Art. 7.

Il numero tre dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 modificato con l'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1 è sostituito dal seguente :

« 3) Contributi a favore di patronati e di enti giuridicamente riconosciuti che curano l'organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali e la istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale ».

Art. 8.

Alla legge regionale 21 ottobre 1957, n. 57, sono apportate le seguenti modifiche:

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

« E' autorizzata a favore delle cooperative legalmente costituite, i cui soci esercitano esclusivamente la piccola pesca e che svolgono la loro attività nella Regione siciliana, la concessione di contributi in capitale per:

a) la trasformazione, la motorizzazione, la riparazione e la messa in efficienza di barche di qualsiasi genere adibite alla piccola pesca;

b) l'acquisto di attrezzi da pesca;

c) l'impianto di magazzini di proprietà sociale per la custodia del materiale da pesca e di locali, con relativi impianti di refrigerazione, da adibire a centri di raccolta o di locali da destinare a tintoria di reti. Gli impianti previsti nella lettera *c*) sono vincolati per un periodo non inferiore ad anni 15 dalla data della loro attuazione ».

Sostituire l'art. 3 con il seguente:

« I benefici previsti dalla presente legge sono limitati alle cooperative che non fruiscono di altri contributi statali o regionali per lo stesso oggetto ».

Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, numeri 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, modificata con l'art. 7 della legge 13 maggio 1954, n. 303, non si applicano nel territorio della Regione siciliana.

Art. 10.

Il termine entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei comuni di Licata e Palma Montechiaro dei mutui di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, prorogato con l'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1966, n. 5, è ulteriormente prorogato di tre anni.

Art. 11.

I centri sperimentali: per l'industria delle conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo; per l'industria della cellulosa e delle fibre tessili di Palermo; per l'industria della pesca e dei prodotti del mare di Messina; per l'industria enologica di Marsala; per l'industria degli olii dei grassi e dei saponi di Catania; per l'industria del latte di Ragusa, sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I compiti devoluti per legge ai predetti centri sperimentali sono attribuiti:

a) all'Ente di sviluppo agricolo quelli del centro per la industria degli olii, dei grassi e dei saponi di Catania e quelli del centro per l'industria del latte di Ragusa;

b) all'Ente siciliano per la promozione industriale quelli del centro per l'industria della cellulosa e delle fibre tessili di Palermo; quelli del centro per l'industria della pesca e dei prodotti del mare di Messina e quelli del centro per l'industria delle conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo. Tali compiti possono essere svolti dall'Ente siciliano per la promozione industriale anche attraverso le proprie collegate;

c) all'Istituto della vite e del vino quelli del centro per l'industria enologica di Marsala.

Art. 12.

Il patrimonio dei soppressi centri sperimentali è trasferito agli enti indicati nell'articolo precedente, che, sulla base dei bilanci, degli inventari, dei libri contabili e di ogni altro documento esistente, prendono in consegna le attività e le passività dei disciolti centri.

I legali rappresentanti dei centri sperimentali soppressi, all'atto del trasferimento, presentano agli enti subentranti il conto della gestione relativa al periodo successivo all'ultimo bilancio.

Art. 13.

Il personale dei disciolti centri in servizio al 31 dicembre 1970 ed assunto in base a regolare delibera vistata dall'autorità tutoria è immesso in un ruolo ad esaurimento dei rispettivi enti. La immissione in ruolo è disposta con delibera in relazione alla qualifica, al trattamento economico ed anzianità di servizio posseduta.

Al personale medesimo è riconosciuto, agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso gli enti di provenienza.

Art. 14.

Il comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, è composto come segue:

1) l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che lo presiede;

2) i direttori regionali preposti ai servizi dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

3) quattro ispettori generali dello stesso Assessorato;

4) il capo dell'ispettorato agrario regionale;

5) tre funzionari dei ruoli tecnici del predetto Assessorato con qualifica non inferiore ad ispettore capo;

6) il capo dell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

7) due ingegneri funzionari dell'amministrazione regionale con qualifica non inferiore ad ispettore centrale;

8) gli ingegneri capi degli uffici del genio civile della Sicilia;

9) il capo del servizio idrografico della Sicilia;

10) il capo della ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

11) il medico provinciale di Palermo;

12) il direttore generale dell'E.S.A.;

13) un avvocato dello Stato.

Quando lo ritenga utile, il Presidente ha facoltà di integrare il comitato, di volta in volta, con la partecipazione di funzionari, di tecnici e studiosi esperti nelle materie da trattare.

Il Presidente ha facoltà di delegare a presiedere il comitato il direttore regionale preposto ai servizi dell'agricoltura o il direttore regionale preposto ai servizi delle foreste.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a capo divisione o equiparata.

Art. 15.

Sono sottoposti a parere del predetto comitato, per le opere pubbliche da eseguire a carico del bilancio della Regione — rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste — e per quelle da eseguire a carico del bilancio dell'E.S.A., i seguenti atti: i progetti e le eventuali successive loro modifiche, le determinazioni sulle vertenze insorte con le imprese ed i verbali di nuovi prezzi.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può chiedere il parere del comitato su ogni altro argomento per cui lo ritenga utile.

Art. 16.

Per i progetti di importo non superiore a lire 100 milioni, per i verbali di nuovi prezzi e per la proroga dei termini contrattuali, la funzione di cui all'art. 2 è esercitata da un comitato ristretto composto dai seguenti membri:

1) il direttore regionale preposto ai servizi dell'agricoltura o il direttore regionale preposto ai servizi delle foreste, che lo presiedono;

2) uno degli ispettori generali indicati al punto 3 dell'art. 14;

3) due dei funzionari indicati al punto 5) dell'art. 14;

4) uno dei due ingegneri funzionari indicati al punto 7) dell'art. 14;

5) due degli ingegneri capi del genio civile della Sicilia;

6) il capo dell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Ne fa parte, inoltre, il medico provinciale di Palermo per le opere per le quali è previsto il parere sanitario.

Art. 17.

I pareri previsti dalla presente legge sostituiscono ogni altro parere di qualsiasi organo consultivo richiesto dalla legge, salvo quanto riservato alla competenza esclusiva di organi statali in base allo statuto della Regione ed alle relative norme di attuazione.

Art. 18.

Gli oneri previsti dall'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 sono a carico dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e dei singoli enti concessionari delle opere.

Art. 19.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 20.

L'art. 6 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, è applicabile anche alle opere pubbliche finanziate sul bilancio dell'Ente di sviluppo agricolo.

Art. 21.

I comitati di cui agli articoli 14 e 16 della presente legge sono costituiti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 22.

L'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, modificato dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1, è sostituito dal seguente:

« L'Assessorato del lavoro e della cooperazione effettua controlli sulla attività di assistenza svolta nell'anno precedente dai patronati e dalle associazioni, previsti dai numeri 1) e 2) dell'art. 1 e dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1 ».

Art. 23.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali della Regione siciliana, previste agli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, dall'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22 e dall'art. 14, lettere *d*) ed *e*), della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, ferme restando le disposizioni dirette all'acceleramento della spesa, contenute nelle leggi sopra indicate e nella legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, si applicano le seguenti norme:

a) per le opere di importo fino a lire 20 milioni si procede alla esecuzione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dello art. 67 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Nella concessione dei cottimi, a parità di condizione, sono preferite le cooperative di produzione e di lavoro;

b) il parere tecnico per le opere di importo fino a 200 milioni può essere espresso, su richiesta degli enti interessati, anche dall'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale o dal genio civile competenti per territorio;

c) per le opere di importo da 200 a 300 milioni, l'organo tecnico competente ad esprimere parere è l'ispettorato centrale tecnico;

d) per le opere di importo superiore a 300 milioni l'organo tecnico competente ad esprimere parere e il comitato tecnico amministrativo regionale;

e) il parere tecnico previsto dalle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) viene richiesto direttamente dai comuni;

f) l'Assessore regionale per i lavori pubblici, contestualmente all'emissione del decreto di finanziamento, autorizza lo espletamento delle gare;

g) il verbale di gara di appalto di lavori deve essere steso immediatamente, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi, nella sede degli enti dove si è svolta la gara.

Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del presidente della gara.

In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

In caso di reclami, la pronuncia dell'amministrazione regionale è comunicata agli enti interessati nel termine massimo di giorni venti successivi alla ricezione.

Decorso tale termine si intendono respinti i ricorsi o i reclami.

Il contratto di appalto deve essere stipulato dall'impresa aggiudicataria non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini anzidetti ed è immediatamente esecutivo.

Le disposizioni di cui alle lettere *f*) e *g*) del presente articolo si applicano anche a tutte le opere finanziate dall'amministrazione regionale.

Art. 24.

Le norme dell'articolo precedente si applicano a tutte le opere pubbliche previste dalle leggi citate nei cui confronti non sia stato emesso, alla data della pubblicazione della presente legge, decreto di finanziamento.

Art. 25.

Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9 ed 11 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, sono destinate anche per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, ai sensi della legge regionale 11 marzo 1950, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di potenziare le strutture di trasformazione e commercializzazione e le relative attrezzature e pertinenze atte ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti e per impianti non superiori a 100 milioni di opere possono essere concessi, alle cooperative agricole, contributi in conto capitale nella misura dell'85 % della spesa riconosciuta ammissibile ».

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 marzo 1971

FASINO

BONFIGLIO — MURATORE — RUSSO — FAGONE — D'ACQUISTO — MACALUSO — MUCCIOLI — MAZZAGLIA — MANGIONE — NATOLI

(3525)

LEGGE 8 marzo 1971, n. 6.
Provvedimenti finanziari per l'anno 1971.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 10 *del 9 marzo* 1971)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con istituti di credito, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata massima di anni sei per l'ammontare di 21.000 milioni di lire, da assegnare all'apposito capitolo del conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1971 costituente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 2.

La somministrazione delle somme relative ai mutui di cui al precedente articolo è subordinata alla necessità di cassa della Regione.

Art. 3.

All'onere di lire 4.542 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1976 per l'ammortamento dei mutui autorizzati con la presente legge, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli numeri 10804 e 30004 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1971 e corrispondenti degli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 marzo 1971

FASINO

(3526)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.